

CONIUGI SEPARATI: le regole fiscali

di Gianfranco Antico

Come è noto, i contribuenti possono dedurre dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, e di divorzio, con esclusione della quota di mantenimento dei figli, ex art. 10, c. 1, lett. c, del TUIR.

Tale norma prevede che sono deducibili dal reddito complessivo, *“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”*.

Specularmente, detti assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e *“si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli”* (artt. 50, c. 1, lett. i, e 52, c. 1, lett. c, del Tuir).

E' necessario, altresì, l'indicazione in dichiarazione del codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultano dal provvedimento dell'autorità giudiziaria .

Di fatto, i requisiti necessari, che devono sussistere, per dedurne i costi, sono i seguenti:

- deve essere intervenuta la separazione legale ed effettiva, ovvero lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di separazione di fatto, l'eventuale corresponsione volontaria di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione);
- la somma corrisposta deve essere pari a quella determinata dal giudice;
- deve trattarsi di somme corrisposte periodicamente.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Vediamo, quindi, le indicazioni di prassi fornite dalla Entrate nella maxi circolare n.7/2017, che richiamando i precedenti di prassi, costituisce un vero e proprio manuale.

Indicazioni di prassi richiamate		
R.M. 448/2008	n. →	Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento
R.M. 157/2009	n. →	Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore
C.M. n. 17/2015 (risposta 4.1)	→	E' deducibile anche il cd. " <i>contributo casa</i> ", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del contributo casa, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato <i>per relationem'</i> qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

C.M. n. 7/2017

→

Sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

Assegni una tantum

La deduzione non spetta per le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1).

In ordine agli assegni *una tantum* ricordiamo che essi sono sempre stati ritenuti indeducibili; in senso favorevole alle Finanze si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sent. n. 16462 del 3 maggio 2002, dep. il 22 novembre 2002, che ha ritenuto indeducibile l'assegno di divorzio *una tantum*¹, in quanto liberamente concordato dai coniugi per definire una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, rendendo così non più rivedibili le condizioni pattuite (crf. per tutti ordinanza n. 383/2001 della Corte Costituzionale che ha messo la parole fine alle *querelle*, dal momento che l'assegno versato una tantum ha natura patrimoniale e non reddituale).

In senso conforme va registrata la R.M. n. 153/E dell'11 giugno 2009, che ha risposto ad una stanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 10, c. 1, lett. c, del Tuir.

R.M.n.153/2009

Quesito

→

L'istante fa presente di essersi separato dalla moglie nel 1998 e di corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento mensile di X euro, come previsto dal provvedimento provvisorio dell'autorità giudiziaria. In relazione ai versamenti periodici dell'assegno di mantenimento, l'istante ha sempre beneficiato della deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. c, del Tuir. Il contenzioso consensuale per il divorzio, iniziato nel 2007, potrebbe concludersi con una sentenza che preveda in capo all'istante l'obbligo di versare al coniuge un assegno mensile, o collegato ad altra cadenza periodica, per un periodo di tempo definito (es: 5.000 euro per ventiquattro mesi). L'istante chiede di sapere se anche tali assegni possano essere dedotti dal reddito complessivo, rilevando che con circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, p. n. 3.1, l'amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione dal reddito complessivo prevista per gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione

¹ In senso conforme CTC, Sez. IV, 21 maggio 1987, Sent. n. 4088; e ancora anche Cass. n. 23659 del 6 novembre 2006.

legale ed effettiva, non spetta nell'ipotesi in cui il versamento sia effettuato in unica soluzione. *“Sulla base di quanto riportato sopra, sembrerebbe quindi che solo le somme corrisposte al coniuge in unica soluzione non possano essere dedotte dal reddito complessivo”*. Premesso ciò, l'istante ritiene che, qualora la sentenza di divorzio preveda a suo carico l'obbligo di versare al coniuge, entro un determinato arco temporale, degli assegni con cadenza periodica, tali assegni possano essere dedotti dal reddito complessivo.

Soluzione

→ Le Entrate, prendono le mosse dal dettato normativo specifico, secondo cui l'art. 5, c. 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74. Osserva l'Agenzia che la possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio ha riflessi sul piano fiscale in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta l'assegno *“assume natura reddituale e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l'onere sopportato dal coniuge che lo eroga”*. Il legislatore, rileva l'Agenzia, *“nell'assimilare gli assegni in questione ai redditi di lavoro dipendente ha tenuto conto del fatto che gli stessi sono corrisposti con cadenza periodica e, come tali, assimilabili al pagamento di una retribuzione stabilita a tempo e potenzialmente vitalizia. Ciò pur in assenza di un collegamento con una prestazione lavorativa. Non hanno natura reddituale, invece, gli assegni corrisposti in unica soluzione, i quali rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Per detti assegni, non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che li corrisponde”*. Le Entrate, quindi, riprendono l'ordinanza della corte Costituzionale 6 dicembre 2001, n. 383, e la successiva ordinanza 29 marzo 2007, n. 113, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del Tuir nella parte in cui non prevede la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini dell'Irpef, dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, questione alla quale risulta connessa la tassazione dell'assegno in capo al percipiente. Per le Entrate, la particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione *tantum* dell'ammontare

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

stabilito per il mantenimento del coniuge, rilevata dalla Corte Costituzionale per dichiarare immune dal vizio di irragionevolezza la scelta del legislatore tributario, ritiene *“che permanga anche nell’ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico”*. La possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di risolvere definitivamente ogni rapporto tra i coniugi *“e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo”*. Ne consegue che, nel caso in esame, qualora ricorra la predetta condizione, il coniuge erogante non potrà beneficiare della deduzione dal reddito imponibile di cui all’art. 10, c. 1, lett. c, del Tuir.

Inoltre, la deduzione non spetta per le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).

22 maggio 2017
Gianfranco Antico